



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1512**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI TRE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FRANCESCO MICUNCO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 13162 del 6 giugno 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Francesco Micunco, nato a Bari (BA) il 31 maggio 1967;

VISTA la nota del 28 ottobre 2019 (prot. n. 78601 del 4 novembre 2019) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Francesco



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Micunco, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, e trasmesso la relativa documentazione;

VISTE le ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 6 novembre 2019;

VISTA la nota del 22 aprile 2020 (prot. n. 20260/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Francesco Micunco, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 157, comma 1, lett. *f*), per aver esercitato un'attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria per conto dell'intermediario mandante, promuovendo investimenti alternativi in società ad esso collegate;
- art. 158, comma 1, per non aver osservato il codice di comportamento interno dell'Intermediario;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Francesco Micunco con nota del 15 giugno 2020 (prot. n. 27088 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Francesco Micunco, svoltasi in data 1° luglio 2020 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la sopra menzionata nota del 15 giugno 2020, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative dapprima in data 17 giugno 2020 (prot. n. 27385 di pari data) e, a seguito di motivata istanza di differimento (prot. nn. 27413 e 27416 del 17 giugno 2020), in data 24 giugno 2020 (prot. n. 28285 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 9 ottobre 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 48217/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Francesco Micunco, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Francesco Micunco con nota del 5 novembre 2020 (prot. n. 53981 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Francesco Micunco, le sopracitate violazioni dell'art. 157, comma 1, lett. *f*), e dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157 del medesimo Regolamento;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nella violazione della normativa interna dell'intermediario, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che nella fattispecie non risulta trascurabile, avendo il consulente ommesso di segnalare una situazione di potenziale conflitto di interessi e così impedito all'intermediario di porre eventualmente in essere gli opportuni tempestivi accertamenti;
- nonostante l'ammontare delle somme investite dalla clientela in società legate a vario titolo al consulente, si devono considerare in senso attenuativo le seguenti circostanze:
  - ciascun cliente coinvolto è risultato essere consapevole della natura delle relative operazioni e dell'estraneità di Sanpaolo Invest in ordine alle stesse;
  - con riguardo all'attività professionale del consulente, non risulta alcun precedente o reclamo a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Francesco Micunco che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento collaborativo nel ricostruire le proprie condotte.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Francesco Micunco, nato a Bari (BA) il 31 maggio 1967, è sospeso per un periodo di tre mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti